ALLEGATO 1

MONITORAGGIO DELLE ACQUE, CONTROLLO DEGLI SCARICHI E GESTIONE DEI FLUSSI DATI. (89)

CAPO 1 - BANCHE DATI DELLE AUTORIZZAZIONI.

Nelle banche dati di cui all'art. 4, comma 1 sono inserite almeno le seguenti informazioni riportate nello schema sottostante :

1.1 ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA: non è necessario l'inserimento di alcuna informazione.

1.2 ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche inerenti lo scarico da insediamenti adibiti a solo civile abitazione non è necessario l' inserimento di alcuna informazione.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche è necessario l' inserimento delle le seguenti informazioni:

a) ragione sociale;
b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
d) comune;data di rilascio autorizzazione,
e) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo),
f) bacino idrografico significativo prossimale,
g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.3 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA. E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni:

a) ragione sociale;
b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
d) comune,data di rilascio autorizzazione;
e) sostanze pericolose: si/no;
f) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.4 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA - E' necessario l' inserimento delle seguenti informazioni :

a) ragione sociale;
b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
c) data di rilascio autorizzazione;
d) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo);
e) denominazione corpo idrico;
f) bacino idrografico significativo prossimale;
g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato;
h) tipo di trattamento: (uno o più dei seguenti codici, 1=chimico fisico, 2=biologico, 3= altro, 4= riuso);
i) sostanze pericolose: si/no;
j) destinazione fanghi di depurazione per i soli scarichi di acque reflue urbane (espressi come tonnellate di materia secca per anno) per ognuna delle seguenti destinazioni: fanghi riutilizzati: in agricoltura, altri riutilizzi; fanghi smaltiti: in discarica, incenerimento, altri smaltimenti.

CAPO 2. FLUSSI DATI DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI SUI FLUSSI DATI

1. L'ARPAT inserisce i risultati del monitoraggio sul SIRA. La competente struttura della Giunta Regionale mette a disposizione di ARPAT, con le modalità con questa concordate, i dati risultanti dall' attività di rilevamento quantitativo.

2. L'ARPAT, nell'ambito del SIRA, rende disponibili i dati in modo tale da permettere una lettura congiunta del quadro quali-quantitativo integralmente rispondente alle specifiche tecniche di cui all' allegato 1 e 2 alla parte III del decreto legislativo.

3. I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato sono resi disponibili sul SIRA, entro i primi 30 gg. del mese successivo alla chiusura del referto analitico, ed altresì annualmente trasmessi con un unico formato dati, ai competenti uffici della Giunta Regionale. Tale trasmissione deve rispondere a quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell' art. 120 del decreto legislativo.

4. I risultati delle analisi delle acque di balneazione devono essere trasmessi al Ministero della Sanità entro 10 gg. lavorativi dal campionamento. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, ARPAT avverte immediatamente la competente struttura della Giunta regionale, oltre ai tecnici gestori del Sistema Informativo del Ministero della Salute competente in materia di acque di balneazione

5. Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti l'ARPAT trasmette direttamente, agli enti competenti, quegli esiti analitici, derivati dall' attività di monitoraggio di cui all'allegato 1 e 2 della parte III del decreto legislativo, dai cui risultati emerga la necessità dell' attivazioni di procedure amministrative previste a tutela della salute e/o dell' ambiente dalla normativa vigente.

6. I flussi dati dovranno contenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste informative stabilite dai decreti del Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare emanati ai sensi dell' art. 75, comma 5 del decreto legislativo, e del decreto Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 2/9/2009).

7. Fatto salvo quanto previsto al punto 4, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano al monitoraggio delle acque di balneazione che resta soggetto al d.lgs. 116/2008 e al Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. L' ARPAT trasmette annualmente alla Regione Toscana ed agli enti competenti al controllo gli esiti dei controlli sugli scarichi finali delle:
a) acque reflue urbane eseguiti direttamente dall' ARPAT e i controlli delegati eseguiti dal gestore nell' ambito dei protocollo di controllo per tutti gli impianti con oltre 2.000 AE;
b) acque reflue industriali.

CAPO 3 -DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI

3.1 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E INDIRIZZI PER I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

3.1.1 Norme generali

1. Il controllo di conformità viene effettuato eseguendo almeno il numero minimo annuo di campioni, per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, che sono eseguiti dall'ARPAT oppure, per quota parte, dal gestore dell'impianto qualora quest' ultimo:

a) garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'ARPAT ritenuto idoneo dalla stessa,

b) esegua il campionamento e le analisi attraverso un laboratorio che risponda almeno ad una delle seguenti condizioni:

- sia accreditato ISO-IEC 17025:2005;

- sia certificato ISO 9001:2008 e garantisca un idoneo programma di controllo della qualità dei risultati analitici attraverso l' adesione ad un circuito interlaboratorio di verifica dei risultati individuato e definito dalle parti, che garantisca gli stessi livelli di qualità dei risultai analitici. Detto circuito deve rispondere ai requisiti qualitativi definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010.

c) sottoscriva con l'ARPAT un protocollo di controllo che rispetti, per ogni impianto, gli indirizzi di cui al 3.1.2.

2. Qualora il gestore dell'impianto non aderisca al protocollo di controllo, i controlli degli scarichi sono eseguiti dall'ARPAT con le frequenze richieste all'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

3. Resta in capo ad ARPAT il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione per i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo secondo le frequenze ivi richieste.

4. Resta in capo al Gestore degli impianti di depurazione:

a) l' esecuzione degli autocontrolli, almeno nel numero minimo richiesto (uguale al numero dei controlli di cui al punto 1) da effettuarsi all' ingresso e all' uscita dell' impianto;

b) la trasmissione degli esiti di detti autocontrolli all' ARPAT nei modi disciplinati dal protocollo di controllo;

c) rendere disponibili le misure di portata in ingresso ed in uscita necessarie al controllo delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

5. La sottoscrizione dei protocolli di controllo non limita in alcun modo l'attività di ARPAT e le sue funzioni di controllo, che esercita senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa.

6. I protocolli di controllo attivi alla data dell'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") sono adeguati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

3.1.2 - Indirizzi per la definizione dei protocolli di controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. I protocolli di controllo devono prevedere, oltre alle indicazioni definite dalle province ai sensi dell' art. 3 comma 3 del presente regolamento ed alle norme generali del punto 3.1.1, quanto segue:

a) il piano di campionamento annuale rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, comprensivo:

- della ripartizione dei campionamenti tra gestore ed ARPAT,

- dell'indicazione dell'opzione abbattimento e concentrazione, per la valutazione di conformità rispetto ai parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, e della delibera della giunta regionale di cui all' art. 21 ter comma 3,

- dell'indicazione dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo da controllare come risultanti dall'atto autorizzativo,

-degli estremi dell'atto autorizzativi;

b) le metodiche di riferimento per il campionamento e l'analisi dei parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e le procedure di controllo e di verifica della qualità analitica del risultato;

c) le modalità con cui le parti si rendono reciprocamente disponibili, ed archiviano i risultati dei controlli analitici, che sono resi disponibili senza ritardo dopo la validazione del risultato analitico;

d) la durata e la validità del protocollo, le condizioni di rinnovo, aggiornamento e di risoluzione;

e) i criteri e le modalità per la valutazione periodica della conformità degli scarichi. Tali criteri devono prevedere che tale valutazione sia eseguita su base annuale (gennaio – dicembre) per la tabella 1 sulla base dei campionamenti effettuati e previsti dal piano di campionamento nell'ultimo anno e per la tabella 2 sulla base della media annua;

f) gli obblighi del gestore tra i quali in particolare:

- effettuare i controlli delegati a proprio carico attraverso campionamenti ed analisi condotte con le modalità definite nel protocollo con riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo,

- trasmettere ad ARPAT del calendario dei controlli delegati, definito d' intesa, secondo la periodicità concordata,

- comunicare preventivamente ad ARPAT la variazione delle date di campionamento,

- vincolare contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti per il gestore dal protocollo di controllo i soggetti terzi dei quali il gestore medesimo eventualmente si avvalga per l'esecuzione dei campionamenti e analisi;

g) gli obblighi di ARPAT tra i quali in particolare:

- effettuare i dei controlli a proprio carico riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell' art. 21 ter comma 3 della legge regionale;

- effettuare i controlli a proprio carico relativamente ai parametri di cui tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo specificati nell' atto di autorizzazione dello scarico e ritenuti più significativi in base alle attività produttive allacciate alla fognatura servita dal depuratore;

- valutare periodicamente la conformità dello scarico sulla base degli esiti dei controlli delegati e dei controlli ARPAT, considerati complessivamente e sulla base di quanto disposto alla precedente lettera e).

2. Copia dei protocolli di autocontrollo stipulati dall' ARPAT con i gestori e' trasmessa alla provincia competente al controllo ed alla Regione Toscana.

3.2 . IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,

1. L'ARPAT esegue i controlli degli scarichi di acque reflue industriali sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) sono considerati prioritari i controlli degli scarichi diretti nelle acque superficiali;
b) tra gli scarichi di cui alla precedente lettera a) sono da considerare prioritari rispettivamente:
- i controlli degli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si eseguono i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

- i controlli degli scarichi contenenti, in quantità tale da determinare problemi per lo stato di qualità ambientale o la conformità ad eventuale specifica destinazione funzionale del corpo idrico recettore, le sostanze pericolose:
- di cui alla tabella 5 dell' allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- e quelle contenute negli elenchi di cui alle tabelle 1A ed 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo sempreché la loro presenza sia presumibile in relazione ai cicli produttivi che confluiscono nello scarico.

2. I controlli relativi agli scarichi di acque reflue industriali di cui al precedente punto 1 lettera b) in acque superficiali devono:

a) essere comunque non inferiori a sei per anno;

b) rendere disponibile la portata dello scarico.

CAPO 4. FLUSSI INFORMATIVI AI SENSI DELL' ALLEGATO N. 1 ALLA PARTE III DEL D.LGS 152/2006, PUNTO A. 2.8. TER, DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL' AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 18 OTTOBRE 2002, E DEL 17 LUGLIO 2009, .

4.1. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ARPAT trasmette alle competenti strutture della Giunta regionale i dati conoscitivi e le informazioni al fine di ottemperare alle richieste previste: dall' allegato 1 della parte III del d.lgs.152/2006, punto a. 2.8. ter, dal DM 18/10/2002 e dal DM 17 luglio 2009, come dettagliate nella successiva tabella A, con le seguenti modalità:
a) i dati di cui sopra sono trasmessi su supporto informatico secondo i formati e gli standard definiti dall' ISPRA;.
b) l' ARPAT garantisce il proprio supporto tecnico nell' elaborazione delle informazioni finalizzate alla stesura delle relazioni periodiche previste per ogni sezione tematica degli allegati ai decreti ministeriali.

2. Per la compilazione delle schede l' ARPAT si attiene ai riferimenti metodologici previsti nella sezione "Criteri Generali" degli allegati ai DM sopraccitati, e delle eventuali disposizioni ISPRA e tiene conto:
a) di quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell' art. 120 del decreto legislativo;
b) dei sistemi di codifica definiti nei decreti di cui al punto 1, nonché da ISPRA;
c) di quanto indicato dalla vigente normativa per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici;
d) dei dati resi disponibili dall'AIT e dai gestori per la raccolta dei dati concernenti la qualità delle acque reflue urbane e le caratteristiche delle infrastrutture relative ai sistemi di collettamento e depurazione, richiesti per la compilazione delle schede descritte al " Settore 2 - Disciplina degli scarichi – parte A –Trattamento delle acque reflue urbane" della successiva tabella A .
3. L'ARPAT provvede autonomamente alla compilazione dei report e delle schede per l' ISPRA e le trasmette, unitamente alle proposte di relazioni periodiche di cui al punto 1, lettera b), alle strutture competenti della Giunta regionale almeno 30 giorni prima delle scadenze temporali previste dai decreti per l'invio delle schede e dettagliate nella tabella A, da parte della Regione Toscana, alle competenti strutture statali.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente allegato, l'ARPAT concorda le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni direttamente con le competenti strutture della Giunta regionale.

Tab. A - FLUSSI E SCADENZARIO.			
n°.	OGGETTO	PRIMO INVIO	PERIO

			DICITÀ
Settore 1 – Acque a specifica destinazione			
1	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile -censimento e classificazione	30.04.2005	triennale
2	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile -programmi di miglioramento	30.04.2005	triennale
3	Acque di balneazione - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	31.03.2003	annuale
3.1	Acque di balneazione - Relazione di sintesi ed elenco dei siti non idonei	31.03.2003	annuale
4	Vita dei Pesci-individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento -fiumi	30.04.2003	annuale
4.1	Vita dei Pesci -individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento -laghi	30.04.2003	annuale
4.2	Vita dei Pesci - Relazione di conformità	30.04.2005	triennale
5	Acque destinate alla vita dei molluschi- individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	30.04.2003	annuale
5.1	Acque destinate alla vita dei molluschi-relazione triennale	30.04.2005	triennale
Settore 2 - Disciplina degli scarichi - parte A - Trattamento acque reflue urbane			
1	Acque reflue urbane- Area_ricevente	31.03.2003	biennale
2	Acque reflue urbane– Agglomerati		
3	Acque reflue urbane – Impianti		
4	Acque reflue urbane– Agglomerati - Impianti		
5	Acque reflue urbane – Punti di scarico		
6	Acque reflue urbane– Fanghi di depurazione e riutilizzo delle acque reflue		
7	Acque reflue urbane– Industri agroalimentari		
8	Acque reflue urbane– Informazioni su agglomerati – impianti per questionario EUROSTAT-OECD		
Settore 3 - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite delle sostanze di cui al punto A. 2.8 ter dell' all. 1 parte III del D.Lgs n. 152/2006			
1	1.1 - Informazioni per singoli scarichi	30/11/2011	23/12/2013 ed in seguito con cadenza sessennale
2	1.2 - Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite)		
3	1.3 Informazioni sui corpi idrici superficiali		
4	1.4 informazioni per l'analisi di tendenza		
Settore 4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola			
1	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee	30.06.2003	quadriennale
2	Concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee		
3	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali interne e marine		
4	Concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali interne e marine		
5	Parametri descrittivi dell' eutrofizzazione nelle acque superficiali interne e marine		
6	Stato trofico delle acque superficiali interne e marine		
7	Previsioni sull' evoluzione della qualità dei corpi idrici		
8	Dati concernenti il territorio regionale (1)e		
9	Rilascio di azoto nell' ambiente (1)		
10	Codice di Buona Pratica Agricola (1)		
11	Elenco delle Zone Vulnerabili (1)		
12	Azoto rilasciato dale attività agricole – Datti attuali e di tendenza (1)		
13	Programma di azione per ogni zona vulnerabile o gruppo di zone vulnerabili (1)		
14	Valutazione dello stato di attuazione e dell' efficacia dei programmi di azione (1)		
15	Dati relative ai controlli sull 'applicazione dei programmi di azione presso le aziende (1)		
16	Criteri per valutare l' impatto dei programmi d' azione sulle pratico agronomiche (1)		
17	Differenze tra apporti/emissioni di azoto (minerale + organico) per le aziende agricole nella zona vulnerabile (1)		
18	Analisi costi efficacia effettuati sulle pratiche agronomiche (1)		
NOTE. (1) Le informazioni di cui ai punti da 8 a 18 del Settore 4 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell' ARPAT			
Settore 5 - DM 17 luglio 2009 - Trasmissione dati per il Sistema Informativo Europeo sulle Acque (WISE)			

ALLEGATO A – Acque superficiali			
A1	Individuazione dei tipi di acque superficiali	30/11/2009	sessennale
A2	Individuazione dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
A4	Programmi di monitoraggio	30/11/2009*	sessennale
A5	Siti di monitoraggio delle acque superficiali	30/11/2009*	sessennale
A6	Stato dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e30/04/2010	sessennale
ALLEGATO B – Acque sotterranee			
B1	Identificazione e delimitazione dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
B3	Programmi di monitoraggio	30/11/2009*	sessennale
B4	Siti di monitoraggio delle acque sotterranee	30/11/2009*	sessennale
B5	Stato dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009	sessennale
C	ALLEGATO C – Registro delle Aree Protette (1)	30/11/2009	sessennale
D	ALLEGATO D – Programmi di misure (1)	30/11/2009 e 31/10/2012	sessennale
G	ALLEGATO G – Dati territoriali e strati informativi GIS (1)	30/11/2009	sessennale

NOTE:
(1) Le informazioni di cui ai punti da C, D e G del Settore 5 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell' ARPAT
(2) Il DM Prevede anche le seguenti schede: SCHEDA A3 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA B2 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA E – Esenzioni, SCHEDA F – Analisi economica, Scheda H – Piani di gestione dei distretti idrografici il cui invio è a carico dell' Autorità di Bacino nazionale competente

Note

89. Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 63.